

R.G. 3/2025 CCI

**IL TRIBUNALE DI BOLOGNA****SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO	Presidente
Dott. ssa Antonella Rimondini	Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso in data 7/8/2025

_____ , premesso di aver formulato il 20/12/2024 istanza per la nomina dell'esperto nell'ambito della Composizione negoziata della crisi - _____ – e di aver ricevuto in data 10/6/2025 la relazione finale del professionista ai sensi dell'art. 17 comma 8 CCI cui ha fatto seguito archiviazione del procedimento da parte della Camera di Commercio di Bologna, ha chiesto l'omologa del concordato semplificato di cui ha illustrato i contenuti.

Il piano concordatario prevede la dismissione di tutti gli *assets*, tra cui i due immobili di proprietà (per uno dei quali – quello attualmente non locato alla società _____ – è già pervenuta proposta di acquisto) e il ramo d'azienda commerciale con vendita a _____ , alla scadenza del contratto di affitto concluso con la medesima società (previsto per la fine del 2027), per l'importo (non garantito) di euro 280.000,00 (di cui 168.889,34 mediante accollo dei debiti dei dipendenti per TFR, ferie ROL); ulteriore attivo deriverebbe dalla vendita di pochi altri beni strumentali e delle rimanenze di magazzino (per cui vi è interesse – ma non impegno - all'acquisto sempre da parte di _____) e dalla riscossione dei crediti (nessuna valorizzazione è data alle azioni di responsabilità, ritenute insussistenti); il tutto (previa previsione di idoneo fondo rischi) dovrebbe consentire in 24-27 mesi il pagamento integrale dei privilegiati e dell'8,86% dei crediti chirografari non distinti in classi.



Il Tribunale, rispetto al piano e alla proposta, nonché con riferimento ai presupposti di ammissibilità dello strumento prescelto, con proprio decreto del 26-28 agosto 2025 ha rilevato profili di criticità concedendo termine per memorie e riservandosi di provvedere alla scadenza. In particolare, il Tribunale ha segnalato la possibile irritualità della proposta per la mancanza della condizione della buona fede nello sviluppo della composizione negoziata, nonostante la positiva dichiarazione dell'Esperto, in ragione del fatto che il debitore non avrebbe condotto, con riferimento al piano da ultimo elaborato, una effettiva interlocuzione con i creditori interessati nella fase delle trattative, né avrebbe verificato e sottoposto ai creditori stessi, in relazione ai principi di trasparenza e corretta gestione del percorso di composizione negoziata, l'ipotesi di procedere a una dismissione del ramo aziendale in favore della .

Con il decreto del 26-28/8/2025 è stato infatti rilevato che la ricorrente, sulla scorta delle conclusioni dell'Esperto, ha rappresentato come l'esito negativo della cnc fosse sostanzialmente riferibile alle difficoltose trattative con le Banche (specie in ordine alla concessione di credito nell'ambito delle linee esistenti) e alla scarsa adesione dei fornitori alla proposta di pagamento del 50% del valore nominale dei crediti (proposta delineata nella seconda versione del piano di risanamento in continuità diretta, che prevedeva anche un apporto dei soci per 50.000 euro e la rinuncia ai crediti degli amministratori); dalla relazione finale dell'Esperto (depositata senza i relativi allegati) risultava però che, sebbene gli Istituti di credito nella riunione del 5 maggio avessero richiesto un piano dettagliato e di voler attendere l'esito della trattativa con i fornitori e almeno tre fornitori con la maggiore esposizione nel corso della riunione del 13 maggio non avessero espresso una valutazione negativa, la Società avrebbe valutato non più praticabile uno sbocco "negoziato" della composizione per avere ricevuto risposta alla proposta da (solo) il 20% dei fornitori totali (che ammontano complessivamente a 782.479,42 euro), campione ritenuto non significativo alla luce delle percentuali di adesione di qualsiasi strumento di regolazione della crisi; secondo al prospettazione della proponente, dunque, la difficoltà a proseguire la continuità diretta a causa della carenza di liquidità e di affidamenti bancari prontamente disponibili avrebbe condotto alla determinazione di non chiedere la proroga della cnc e valutare una soluzione di tipo liquidatorio. Risultava tuttavia dalla relazione dell'Esperto che (i) le banche non avessero manifestato una chiusura rispetto al piano revisionato in continuità diretta, (ii) alla generalità dei fornitori fossero stati dati solo tre giorni per esprimersi sulla proposta e (iii) la continuità indiretta tramite affitto e impegno alla futura cessione dell'azienda alla fosse stata attuata solo dopo la chiusura della cnc. Il Tribunale ha quindi



manifestato *“perplexità in ordine all’effettiva e informata rappresentazione ai creditori non bancari della proposta e alla concessione di un tempo ragionevole per ponderarla, tanto che l’interlocuzione con la generalità dei fornitori è stata rappresentata più come un “sondaggio” che come una effettiva trattativa. L’eccessiva parcellizzazione dei creditori è stata poi indicata dalla ricorrente e dell’Esperto come uno dei fattori di difficile raggiungimento di un accordo (quantomeno in percentuali significative), ma gli elementi forniti (anche alla luce del mancato deposito degli allegati alla relazione finale dell’Esperto) non consentono di condividere l’assunto che ai creditori sia stato fornito un corredo informativo completo in ordine alle diverse prospettive di risoluzione della crisi e un tempo congruo per esprimere le proprie valutazioni al riguardo. Inoltre, la soluzione della continuità indiretta (che costituisce il “cuore” del piano del concordato semplificato poi presentato) non parrebbe essere stata mai prefigurata nella composizione negoziata”*.

La Società ha depositato, nel termine concesso per replicare alle criticità in ordine alla ritualità della proposta, tutta la documentazione attraverso la quale si è sviluppata la cnc e, in particolare, i verbali delle riunioni di maggio con le banche e i fornitori principali e le comunicazioni ai creditori non bancari. Ha quindi rappresentato la sostanziale indisponibilità e la pretestuosa dilatazione dei tempi della trattativa da parte del ceto bancario (che ha preteso costanti rendicontazioni e aggiornamenti *“in un contesto in cui la situazione economica e patrimoniale della Società andava peggiorando di settimana in settimana, anche a causa - come più volte detto - delle restrizioni imposte dalle Banche rispetto all’effettivo utilizzo delle linee di credito a breve”* anche in conseguenza della mancata concessione da parte del giudice di idonei provvedimenti cautelari che ne imponessero il ripristino), l’imminente scadenza dei termini della cnc e delle misure protettive senza garanzie di una proroga assentita dall’Esperto in ragione della “freddezza” del ceto bancario rispetto al piano di risanamento aggiornato e, infine, l’esito negativo del tentativo di coinvolgimento dei fornitori nella proposta di stralcio del credito rispetto al quale non sarebbe decisiva la brevità del termine per l’adesione, perché i creditori principali erano comunque stati già stati informati fin dai primi di maggio.

La Società debitrice ritiene quindi che l’atteggiamento delle banche fosse sostanzialmente e infondatamente oppositivo rispetto all’ultima versione del piano e, verificata la (in)disponibilità dei fornitori (su tale circostanza si veda *infra*) che le banche ritenevano comunque pregiudiziale, ha conseguentemente assunto la determinazione di non chiedere la proroga della composizione negoziata, virando su un piano in continuità indiretta (attraverso _____, società neocostituita e collegata ai soci di _____), ipotesi in realtà già prefigurata ai creditori e all’Esperto fin dall’inizio della composizione negoziata, ma non coltivata per le *“difficoltà manifestate da _____ nel vedersi*



concedere gli affidamenti necessari al perfezionamento dell'operazione, perlomeno in un orizzonte di breve periodo, anche a causa dell'avvenuta apertura della procedura di c.n.c. a carico della stessa " e "presa nuovamente in considerazione da e dai suoi advisors nel corso del mese di maggio, quando, però, l'ipotesi di presentare un'istanza di autorizzazione ex art. 22 CCII pareva del tutto incompatibile con lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento" (cfr. memoria del 10/9/2025).

Il Tribunale ritiene che non sussistano le condizioni di buona fede nello sviluppo della composizione negoziata - nonostante la positiva dichiarazione dell'Esperto e le integrazioni presentate dalla Difesa della ricorrente - attesa l'interruzione del percorso quando ancora il piano risultava non definito in tutti i suoi aspetti, non effettivamente vagliate le possibili alternative (ad esempio quella della continuità indiretta, fin dall'origine pensata dalla debitrice come "salvagente" alla crisi imprenditoriale e però proposta solo nell'ambito del concordato semplificato) e ai creditori fosse dato il tempo di pronunciarsi su una proposta compiutamente esposta e attendibile.

Sul piano fattuale, dalla documentazione agli atti risulta che, per quanto concerne le interlocuzioni con il ceto bancario, la chiusura della composizione negoziata è avvenuta senza che alle banche sia stato dato riscontro rispetto alle richieste di integrazioni del piano – definito dallo stesso Esperto in forte discontinuità rispetto a quello originario (cfr. pag. 17 relazione) – e chiarimenti sul percorso, richieste formulate all'incontro del 5 maggio (le Banche hanno fatto più volte domanda di conoscere lo strumento specifico di risoluzione della crisi che il debitore avrebbe inteso adottare in caso di accordo con i fornitori e la Società si è riservata di riferirla; cfr pag. 17 relazione e verbale della riunione del 5 maggio); è stata poi in quella sede prefigurato lo stralcio del credito con rinuncia delle Banche all'escussione di (garante pubblico che nella liquidazione giudiziale sarebbe stato soddisfatto al 100%), richiesta valutata come fortemente svantaggiosa e rispetto alla quale è stata segnalata (da nella persona della – cfr. verbale riunione del 5 maggio) la necessità di una ulteriore ponderazione del piano in continuità; all'Esperto è stato chiesto di esprimersi sulla sostenibilità della proposta e sulla coerenza con l'obiettivo della continuità e l'avv. Callegari non ha esclusivamente evidenziato l'imprescindibilità degli stralci aggiungendo che *"in caso di mancato raggiungimento degli accordi con il ceto bancario e con i fornitori, la Società dovrà valutare ipotesi di risoluzione della crisi di tipo liquidatorio"*.

Dalla documentazione allegata alla relazione finale dell'Esperto risulta quindi che alla riunione del 5/5/2025 la Società non avesse ancora deciso, rispetto al nuovo piano in continuità diretta



(che prevedeva, rispetto al precedente, lo stralcio dei crediti bancari, anche per la parte garantita da _____, quale strumento adottare dopo aver interloquito con i fornitori, circostanza questa ritenuta essenziale nella prospettiva degli Istituti di Credito, per avere una rappresentazione della situazione “nella sua forma più completa possibile”(cfr. _____ ult. pag. verbale incontro del 5/5/2025); in ogni caso la Società escludeva di concludere accordi con tutti i creditori (pag. 5 del verbale “il _____ chiede agli advisors se hanno ipotizzato il tipo di strumento da utilizzare in caso di accordo con i fornitori dato che la CN non consente la detrazione IVA; l'avv. Bonzi esclude accordi negoziati con ogni singolo creditore e riserva di valutare l'eventuale strumento del CCI da adottare”), ma ha poi progressivamente veicolato informative a tutti i fornitori proponendo lo stralcio del 50%.

Dagli atti risulta che i fornitori sono stati coinvolti nelle trattative dopo l'incontro del 5 maggio tenutosi con gli Istituti di Credito e, pertanto, nell'approssimarsi della scadenza della composizione negoziata e delle misure protettive: inizialmente è stata veicolata una richiesta ai fornitori con i crediti più rilevanti (20) di prendere parte ad un incontro volto “alla presentazione nel dettaglio dei contenuti del Piano Aggiornato e alla raccolta, auspicabilmente, di adesioni alla relativa proposta” comunicando che il “Piano Aggiornato, nell'intento di generare positivi effetti sotto profilo patrimoniale e di cassa, prevede in estrema sintesi e inter alia uno stralcio al 50% dei crediti di natura chirografaria, con pagamento dilazionato (del credito così transatto) in 24 (ventiquattro) rate mensili decorrenti dalla data di un'eventuale accordo. L'eventuale esecuzione e realizzazione del Piano aggiornato andrà a garantire a tutti i creditori, inclusi i fornitori, una percentuale di soddisfacimento ampiamente superiore rispetto a quella che potrebbe essere riconosciuta in ipotesi liquidatoria, stimata attualmente nell'ordine del 5%” (cfr. informativa del 7/5/2025); all'esito della riunione del 13 maggio i tre fornitori presenti si sono dimostrati disponibili allo stralcio e in data 16 maggio la Società ha mandato due distinte comunicazioni— l'una per i fornitori “principali” già destinatari della prima informativa e risultati assenti all'incontro, l'altra ad ulteriori 52 creditori — assegnando ad entrambe le categorie di destinatari un termine di 3 giorni per fornire una risposta affermativa, con l'espresso avvertimento che, in mancanza, il silenzio sarebbe stato interpretato come dissenso; la ricorrente ha poi atteso comunque fino all'incontro con l'Esperto del 26 maggio prima di valutare come sostanzialmente negativo il “sondaggio” dei fornitori perché l'adesione si sarebbe fermata al 20% del debito complessivo.

Dal verbale della riunione con l'Esperto del 29 maggio emerge chiaramente che il piano revisionato con gli stralci non è stato più valutato come sostenibile dall'imprenditore a



prescindere dalla mancata adesione dei creditori (*“non pare ad oggi individuabile una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’art. 12 co. 1 CCII, posto che la sola moratoria (a differenza che in passato e visto il mutato scenario verificatosi in corso di CNC) non sarebbe più di per sé sufficiente a tal fine”*; *“la Società non è in grado di portare avanti in concreto il proprio progetto, né di raggiungere accordi con le parti interessate ai sensi dell’art. 23 comma 1 e comma 2 lett. a) e c)”*) e la composizione negoziata è stata ritenuta esaurita, riservandosi la Società di valutare il deposito di una domanda di concordato semplificato con continuità indiretta attraverso la

Per aversi correttezza e buona fede ai sensi dell’art. 25 *sexies* comma 1 CCI è necessario, non solo che ai creditori coinvolti nella composizione negoziata sia formulata una proposta chiara e fattibile ma, altresì, che gli stessi siano stati posti nelle condizioni di pronunciarsi sulla stessa sulla base di informazioni attendibili e verificabili, se del caso grazie all’intervento dell’esperto, e che durante le trattative siano state individuate e discusse le soluzioni concretamente percorribili, in grado di offrire loro un soddisfacimento almeno equivalente a quello ipotizzabile in una eventuale liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Firenze 31 agosto 2022), dal momento che solo un pieno ed effettivo coinvolgimento di tutti i creditori nel percorso negoziato è in grado di “compensare” la privazione del potere di dissenso nella successiva procedura liquidatoria.

La coattività del concordato semplificato richiede, invero, al Tribunale di verificare con particolare attenzione, sulla base delle circostanze di fatto risultanti dalla relazione dell’esperto, che vi sia stato un serio tentativo di composizione negoziata della crisi dell’imprenditore e che i creditori abbiano già avuto la possibilità di interloquire nel corso delle trattative, e questa corretta dialettica non abbia consentito il conseguimento del risultato della soluzione negoziale della crisi (cfr. in tale senso la Relazione Illustrativa al D.L. n. 118/21 che ha introdotto la composizione negoziata nel nostro Ordinamento). Laddove sia mancata una effettiva interlocuzione – che deve in primo luogo impostarsi su basi informative complete (in ordine alle cause della crisi, alla condotta anteriore dell’imprenditore, alla fattibilità del piano e all’alternativa liquidatoria) e poi darsi il tempo per comprendere le ragioni del dissenso dei creditori, valutare se sia irrazionale o se sia possibile superarlo se del caso virando su altra soluzione della crisi (l’esperto deve infatti dichiarare anche che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2 lett. a) e b) non sono praticabili) – il ricorso al concordato semplificato non può essere ammesso, perché la sottrazione del voto ai creditori non risulta ammissibile in quanto lesiva del diritto di credito, riconducibile, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, al diritto di proprietà.



La buona fede cui fare riferimento per valutare se vi siano i presupposti per l'accesso al concordato semplificato, infatti, va ricostruita e verificata con riferimento all'effetto che se ne produce in termini di possibilità di far omologare un "concordato coatto", proprio perché le soluzioni prospettate dal debitore per il risanamento nel percorso precedente sono state valutate attendibili (in particolar modo dall'esperto) e sottoposte al ceto creditorio (quantomeno a coloro cui è stata proposta una modifica dell'obbligazione) con tutto il corredo di informazioni necessarie per valutarle e, cionondimeno, non vi sia stata utile adesione alla proposta di accordo dell'imprenditore.

L'attestazione dell'esperto, peraltro, non vincola il Tribunale laddove le concrete circostanze fattuali da questi esposte (o evincibili dalla documentazione della composizione negoziata) depongano per la mancanza di una trattativa che sia impostata e condotta secondo i criteri sopra descritti.

Questi principi sono già stati diffusamente esposti da questo Tribunale nel decreto 18 marzo 2025 (pubblicato su www.dirittodellacrisi.it), alla cui motivazione può farsi ampio rinvio.

Vale la pena di rimarcare che la conduzione in buona fede delle trattative nella composizione negoziata da parte dell'imprenditore non consiste meramente nella assenza di mala fede (es. utilizzo strumentale della composizione negoziata; comportamenti volutamente decettivi nei confronti dei creditori), ma nella ricorrenza di positivi dati obiettivi, perché il *focus* attiene all'effettività della *disclosure* e della possibilità per i creditori di esaminare e valutare il piano e la proposta loro formulata. Più incerto se la proposta e il piano debbano essere necessariamente "trattabili" dai creditori, oppure se possano anche essere "chiusi": sul punto non può darsi una risposta astratta, perché la soluzione dipende dalla ragionevolezza del piano, dell'allocazione dei "valori" a disposizione e conseguentemente dell'entità di sacrificio che ad alcuni creditori (o ad alcune categorie di creditori) può essere richiesto di sopportare. Ciò che è certo, perché possa aversi buona fede, è che 1) l'imprenditore deve ricercare, anche con le modifiche suggerite dall'esperto o dall'esito delle interlocuzioni con i creditori, una soluzione adeguata, ragionevole e fattibile e 2) la non perseguibilità del risanamento attraverso gli sbocchi fisiologici (i.e. quelli più significativamente negoziali) della composizione negoziata non deve essere ascrivibile a lui, ma alla mancata adesione dei creditori stessi nonostante siano stati messi in condizione di conoscere ed esprimersi su una proposta e un piano realisticamente attuabili e quantomeno non deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria.



Così ricostruita la nozione di buona fede “speciale” nella composizione negoziata, alla luce degli sviluppi fattuali della concreta vicenda non possono dirsi integrate le condizioni che consentono la proposizione del concordato semplificato.

L'imprenditore ha concesso solo tre giorni alla platea dei fornitori per pronunciarsi su una proposta solo sinteticamente esposta: a tali condizioni la trattativa con tali creditori non può dirsi compiutamente svolta perché avrebbe necessitato di tempi più ampi, riducendosi diversamente a un mero simulacro di consultazione.

La scelta di non prorogare la composizione negoziata perché non più realizzabile il piano in continuità diretta (effetto che sembrerebbe derivare – per stessa ammissione della Società - più dalla riduzione delle linee di credito da parte del ceto bancario che dalla mancata adesione dei creditori alla proposta) e optare per il deposito della domanda di accesso al concordato semplificato non risponde alla dinamica di negoziazione che consente l'accesso allo strumento di cui all'art. 25 *sexies* CCI perché l'omologa senza voto è possibile, come sopra osservato, perché (e solo se) i creditori hanno avuto l'opportunità di conoscere e pronunciarsi su una proposta attendibile nel percorso di cnc. Non può ritenersi, nel caso di specie, che i creditori abbiano avuto la possibilità di valutare adeguatamente il piano e la proposta, poiché la Società, all'esito di incontri con il ceto bancario ritenuti inconcludenti e di sommarie interlocuzioni con i fornitori, l'ha ritenuta non più fattibile e, invece di - eventualmente – sottoporre loro una nuova proposta basata sulla continuità indiretta, ha chiuso la cnc e “virato” sul concordato semplificato.

Come già anticipato, quindi, la proposta di concordato semplificato non può essere comunicata ai creditori - né l'iter procedurale proseguire con la richiesta di parere all'esperto e la nomina dell'ausiliario - difettando la ritualità della stessa per mancanza di un presupposto di ammissibilità.

Le misure protettive devono essere revocate ai sensi dell'art. 55 comma 5 CCI.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di omologazione del concordato semplificato di
e la cessazione delle misure protettive.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 23 settembre 2025

Il Giudice relatore

Alessandra Mirabelli

Il Presidente

Pasquale Liccardo

